

259.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6334	Disegno di legge S. 1261 (approvato dal Senato) n. 2683 (Articoli)	6325
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sclopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	6334	Disegno di legge S. 664 (approvato dal Senato) n. 2676 (Articoli)	6326
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	6334	Disegno di legge n. 2706 (Articoli)	6327
Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6332	Disegno di legge di conversione n. 3075: (Articolo unico)	6315
Disegno di legge n. 2541 (Articoli)	6323	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	6315
Disegno di legge S. 596 (approvato dal Senato) n. 2675 (Articoli)	6323	(Articoli del relativo decreto-legge)	6316
Disegno di legge S. 673 (approvato dal Senato) n. 2677 (Articoli)	6323	(Emendamenti)	6318
Disegno di legge S. 718 (approvato dal Senato) n. 2679 (Articoli)	6324	(Ordine del giorno)	6319
Disegno di legge S. 1262 (approvato dal Senato) n. 2684 (Articoli)	6324	Missioni vevvoli nella seduta del 12 ottobre 1995	6331
Disegno di legge S. 778 (approvato dal Senato) n. 2680 (Articoli)	6325	Proposta di inchiesta parlamentare (Ritiro di una adesione)	6332
		Proposte di legge:	
		(Adesione di deputati)	6331
		(Annunzio)	6331
		(Approvazione in Commissione)	6333
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6332

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1995, N. 359, RECANTE
DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSI-
ZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ORDINAMENTI
FINANZIARI E CONTABILI (3075)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 141, e 28 giugno 1995, n. 257.

3. Restano altresì validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

*1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063,

2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6274 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui;

b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871;

c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e 3846;

d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;

f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui;

g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;

h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;

i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;

l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza;

m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui;

n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza;

o) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;

p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza;

q) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui;

r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui;

s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato).

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1162, 1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 2954, 6274 e 7658 in conto competenza, capitoli 1204, 2965, 7300, 7701 e 7732 in conto residui e

capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596 e 7597 in conto competenza e in conto residui;

b) Ministero del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e 6879 in conto competenza e capitoli 7864 e 7865 in conto residui; capitolo 4543 in conto competenza e in conto residui;

c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846;

d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

e) Ministero della difesa: capitolo 1112 in conto competenza e capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto residui;

f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui;

g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3157, 3165, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4281, 4284, 4292 in conto competenza e capitoli 4235, 7401 e 7402 in conto residui;

h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 1156, 1159, 1160, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza, capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881, 8882 in conto competenza e in conto residui;

i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561, 7559, 7602, 8043 e 8044 in conto residui;

l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza e capitoli 7764, 7765 e 7950 in conto residui;

m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui;

n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza;

o) Ministero della sanità: capitolo 4209 in conto competenza e capitolo 7010 in conto residui;

p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza e capitolo 8301 in conto residui;

q) Ministero dell'ambiente: capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in conto competenza e in conto residui; capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli 1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui;

r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza;

s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465, 7746 e 8230 in conto competenza e in conto residui;

t) Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125 in conto competenza, capitolo 3583 in conto residui e capitolo 4620 in conto competenza e in conto residui.

2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1995.

4. La spesa autorizzata dall'articolo 9 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato non operano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni:

a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501;

b) Ministero dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951.

6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.

7. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compen-

sative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180 e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.

9. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'articolo 127, comma 11, e dell'articolo 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.

10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ART. 2.

(Disposizioni varie).

1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4494 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 1° gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 10, 11 e 21, ed al 1° gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17 e 18. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1° novembre 1995.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 1160, 2001, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza, capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881, 8882, in conto competenza e in conto residui;

1. 1.

Governo.

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 1° gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 10 e 11 ed al 1° gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1° novembre 1995.

2. 1.

Governo.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che la catena di provvedimenti reiterati di proroga termini ha autorizzato il mantenimento in esercizio di stanziamenti in conto competenza e di residui in deroga alla normativa contabile;

osservato che tale modalità di intervento, durato tre anni e mezzo, ha rap-

presentato una violazione del principio dell'annualità del bilancio e della certezza degli stanziamenti,

impegna il Governo:

ad evitare il ripetersi di nuovi provvedimenti in deroga alla normativa contabile ponendo anche mano alle opportune modifiche di tale normativa, ove se ne riscontrino insufficienze;

a comunicare alla Camera l'esatto ammontare delle somme mandate in economia in base alle modifiche introdotte con la legge di conversione del presente decreto alla data di entrata in vigore della stessa;

a illustrare inoltre alla Camera con apposita relazione i motivi dei ritardi di impegno e di pagamento per i capitoli contenuti nel testo originario del decreto-legge.

(9/3075/1)

Malvestito, Liotta, Ostinelli,
Campatelli, Valensise, Carazzi,
Guerra, D'Aimmo, Mattina.

DISEGNI DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA NAVIGABILITÀ AEREA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, CON ANNESSO, FATTO A VARSAVIA IL 24 MARZO 1994 (2541)

S. 596. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'AMMISSIONE TEMPORANEA DI MERCI, CON ANNESSI, FATTA A ISTANBUL IL 26 GIUGNO 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (2675)

S. 673. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA, FATTO A TUNISI IL 28 NOVEMBRE 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (2677)

S. 718. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA, FATTO A ROMA IL 16 OTTOBRE 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (2679)

S. 1262. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA ROMANIA, FIRMATO A TRIESTE IL 15 APRILE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (2684)

S. 778. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROPEO SULLE GRANDI LINEE DI TRASPORTO INTERNAZIONALE COMBINATO E LE INSTALLAZIONI CONNESSE (AGTC), CON ALLEGATI, FATTO A GINEVRA IL 1° FEBBRAIO 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (2680)

S. 1261. - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO D'AUSTRALIA, CON ALLEGATO E SCAMBIO DI NOTE INTERPRETATIVO, FATTO A ROMA IL 28 GIUGNO 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (2683)

S. 664. - RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA INTESA DI MADRID CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI, FIRMATO A MADRID IL 27 GIUGNO 1989 (APPROVATO DAL SENATO) (2676)

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA FEDERAZIONE RUSSA, FATTO A MOSCA IL 14 OTTOBRE 1994 (2706)

**ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2541 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO
DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla navigabilità aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2675 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire sei milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2677 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire cinque milioni per ciascuno degli anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2679 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il

terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 107 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2684 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15 aprile 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IX dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per l'anno 1995, in lire 6 milioni per l'anno 1996 ed in lire 15 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2680 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse (AGTC), con allegati, fatto a Ginevra il 1° febbraio 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2683 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,

all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2676 DEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del Protocollo di cui all'articolo 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto Protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi

nazionali, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la tassa spettante all'Italia di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a), del Protocollo sia equivalente all'importo previsto per il deposito del marchio in Italia dedotto il risparmio risultante dalla procedura internazionale, e che quindi la dichiarazione prevista dal Protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

b) stabilire che il termine di un anno previsto all'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sia esteso a diciotto mesi in conformità all'articolo 5, comma 2, lettera b), del Protocollo, e che quindi la dichiarazione prevista dal Protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, e stabilire le modalità anche organizzative per l'effettuazione dell'esame dei requisiti di registrabilità e le norme che disciplinano la procedura di opposizione alla registrazione di nuovi marchi da parte dei titolari di diritti anteriori;

c) stabilire le modalità e le condizioni di conversione del marchio internazionale in marchio nazionale, ai sensi dell'articolo 9-*quinquies* del Protocollo.

ART. 4.

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di trenta unità. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'Amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2706 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO
DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del Trattato stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni per l'anno 1995, in lire 9 milioni per l'anno 1996 ed in lire 18 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 12 ottobre 1995.**

Aloi, Aprea, Arlacchi, Barra, Bellei Trenti, Bielli, Calderoli, Colli, Cornacchione Milella, De Benetti, Maroni, Martino, Martusciello, Mignone, Occhetto, Donato Pace, Porcari, Sanza, Trantino, Tremaglia, Vannoni, Venezia.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 11 ottobre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SCARPA BONAZZA BUORA ed altri: « Istituzione dell'Ente per la ricerca agroalimentare e forestale » (3241);

RALLO e **TOFANI**: « Norme per la unicità dei concorsi pubblici » (3242);

MOLGORA: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di razionalizzazione delle esecuzioni immobiliari » (3243);

SCALISI: « Norme in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall'esercizio della attività sanitaria » (3244);

POLI BORTONE ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante disciplina del Fondo di solidarietà nazionale » (3245);

BORGHEZIO: « Nuove norme per favorire il lavoro subordinato dei detenuti » (3246);

RASTRELLI: « Norme sull'impiego degli anziani da parte delle regioni, delle province e dei comuni nonché delle associazioni sociali di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale » (3247);

LEMBO: « Norme per la gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà degli enti locali e di altri enti montani » (3248);

MAZZUCA: « Istituzione delle unità operative di cure palliative a servizio dei pazienti terminali » (3249);

PINTO ed altri: « Nuove norme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione e contro il fenomeno del cosiddetto "sciacallaggio" » (3250);

PERETTI e **GIOVANARDI**: « Modifiche alle leggi 17 febbraio 1982, n. 41, e 5 febbraio 1992, n. 72, in materia di acquacoltura » (3251);

PERETTI e **GIOVANARDI**: « Nuove norme in materia di usi agricoli delle acque » (3252).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge **FINOCCHIARO FIDELBO** ed altri: « Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituziona-

le » (657) (annunziata nella seduta del 14 giugno 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato IOTTI.

La proposta di legge EMILIANI ed altri: « Norme per la vendita a prezzo fisso dei libri » (2412) (annunziata nella seduta del 26 aprile 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati CHIAROMONTE, DE ANGELIS, VIGNERI e VOZZA.

Ritiro di una adesione ad una proposta di inchiesta parlamentare.

Il deputato PEPE ha ritirato la sua adesione alla proposta di inchiesta parlamentare:

STORACE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle assunzioni alla Rai S.p.a. » (doc. XXII, n. 41) (annunziata nella seduta del 27 settembre 1995).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

ARLACCHI ed altri: « Norme sulla protezione dell'immagine e delle generalità dei collaboratori della giustizia e dei loro congiunti » (3140) (Parere della I Commissione);

NERI ed altri: « Modifiche agli articoli 576 e 586 del codice penale relative a delitti dai quali derivi la morte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio » (3150) (Parere della I Commissione);

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei

corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992 » (3125) (Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione);

alla V Commissione (Bilancio):

CACCAVALE ed altri: « Norme per la concessione di un indennizzo per i beni perduti dagli esuli giuliani e dalmati nei territori non più appartenenti allo Stato italiano » (3122) (Parere della I e della VI Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

DE MURTAS ed altri: « Agevolazioni tariffarie per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche non aventi carattere commerciale » (2997) (Parere della I, della V e della VII Commissione);

COLLAVINI e CECCHI: « Agevolazioni tariffarie per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche non aventi carattere commerciale » (3141) (Parere della I, della V e della VII Commissione);

CARLO CONTI e ORESTE ROSSI: « Modifica all'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote » (3147) (Parere della I Commissione);

NAPPI ed altri: « Norme per lo sviluppo della multimedialità e del diritto alla comunicazione » (3185) (Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

MOLGORA ed altri: « Norme per la concessione di un contributo a favore delle imprese colpite dai fenomeni calamitosi del 3 luglio 1995 » (2842) (Parere della I, della V e della XIII Commissione);

POZZA TASCA ed altri: « Norme in materia di gestione e di orari di chiusura delle sale da ballo, delle discoteche e dei locali notturni » (3026) (*Parere della I, della II, della VIII, della XI e della XII Commissione*);

VOZZA ed altri: « Norme per il riordino dell'attività della GEPI Spa » (3028) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

« Istituzione dell'Ufficio autonomo — Gestione separata speciale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » (3128) (*Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

MAZZUCA: « Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190, in tema di riconoscimento giuridico dei quadri » (3154) (*Parere della I, della II, della V e della X Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

NARDONE ed altri: « Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari » (2391) (*Parere della I, della II, della III, della V, della X, della XI e della XII Commissione*);

FERRANTI ed altri: « Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, in materia di confezionamento del pane precotto surgelato » (2982) (*Parere della I e della X Commissione*);

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente):

STORACE ed altri: « Modifica alle norme relative ai patti in deroga all'equo canone per le sole abitazioni di proprietà pubblica, di banche, di enti e di assicurazioni » (3162) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

alle Commissioni riunite III (Esteri) e X (Attività produttive):

AMORUSO ed altri: « Modifica al sistema di assicurazione e di finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi ed alla esecuzione di lavori all'estero » (2884) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza primaria delle stesse Commissioni riunite III (Esteri) e X (Attività produttive), con il parere della I, della V, della VI e della XI Commissione, la proposta di legge di iniziativa dei deputati BERTUCCI ed altri: « Modifiche al sistema dell'assicurazione e del finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi e alla esecuzione di lavori all'estero » (1492), attualmente assegnata alla III Commissione (Esteri), in sede referente, e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

AMORUSO ed altri: « Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero » (2885) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*).

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di ieri, mercoledì 11 ottobre 1995, della VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, sono state approvate le seguenti proposte di legge: BONATO ed altri: Abrogazione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (579) NAPOLI ed altri: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1452) BRACCO ed altri: Nuova disciplina della contribuzione statale alle istituzioni culturali (2461) *in un testo unificato con il titolo: « Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali ».*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 9 ottobre 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno (AGENSUD), per gli esercizi dal 1990 al 1993 (doc. XV, n. 68).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 10 ottobre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 27 luglio 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.